

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

Proponente: Direzione

L'anno duemila-venti il giorno ventitre del mese di ottobre l'Amministratore Unico dell'Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0075/2020 del 23/10/2020

OGGETTO: Approvazione "Patto d'integrità" dell'Ater di Matera – (art.1 co.17 Legge 190/2012 in combinato disposto della Legge n.120/2020)

Formulazione dei pareri:

Il Direttore – Ing. Donato Vito Petralla

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto dell'Azienda;

Premesso che:

- Nell'ambito delle modifiche apportate dal nuovo decreto «semplificazioni» (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», in vigore dal 17 luglio 2020) alla normativa antimafia, assume rilevanza il riconoscimento, all'interno del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'istituto dei protocolli di legalità, fino ad oggi disciplinato, sotto il solo profilo degli effetti derivanti dalla mancata accettazione o violazione delle prescrizioni ivi contenute, dall'art. 1, comma 17 della legge «anticorruzione» (l. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»)
- La scelta di dare compiuta disciplina all'istituto dei protocolli di legalità, definendone anche il contenuto e l'ambito di relativa applicazione, si inserisce nel più ampio programma di «accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità» (cfr. premesse al d.l. 76 del 2020) avuto di mira dal decreto «semplificazioni», da attuarsi mediante l'adozione di «mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale» (cfr. Relazione illustrativa).
- In tale contesto, i protocolli di legalità perseguono dunque «l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti "appetiti" delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali»
- Nel dettaglio, l'art. 3, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020 prevede l'introduzione nel d.lgs. n. 159 del 2011 di un'apposita norma – l'art. 83-bis, collocata dopo quella sulla documentazione antimafia – in base alla quale il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli (o altre intese comunque denominate) per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. La prima novità rispetto al passato è costituita dalla possibilità che tali protocolli siano sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, inserita al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia anche ad ipotesi eccedenti – dal punto di vista soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa, poi, che i protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni contenute nel decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
- Al terzo e ultimo comma dell'art. 83-bis, è definito il regime giuridico dei protocolli di legalità: al riguardo, si stabilisce che «le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto».
- Rispetto alla disciplina previgente contenuta nell'art. 1, comma 17, l. n. 190 del 2012 che lasciava un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti nel richiamare o meno nel bando o nel disciplinare il sistema di condizioni e requisiti delineato pattiziamente (*“possono prevedere”*), l'art. 83-bis utilizzando, invece, l'espressione «prevedono», da un lato, impone un vero e proprio obbligo di inclusione nella *lex specialis* di gara delle clausole contenute nei protocolli e dall'altro ricollega alla mancata accettazione di queste ultime in

sede di offerta o alla loro violazione un automatico effetto espulsivo dalla procedura di gara ovvero l'automatica risoluzione del vincolo negoziale;

Dato atto che l'ATER di Matera impronta la sua azione politica-amministrativa conformemente ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di correttezza, lealtà e parità di trattamento adottando strumenti per potenziare la prevenzione della corruzione ed il contrasto a tutte le forme di illegalità;

Dato atto che con Delibera dell'A.U. n. 12/2017 del 06/02/2017 è stato approvato "Patto di integrità" dell'Ente;

Precisato che con il patto di integrità viene suggellata la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione Appaltante e i soggetti partecipanti alle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, di improntare i propri comportamenti ai principi di legalità e trasparenza espressione di un comune impegno tendente ad assicurare la, e in modo da prevenire e contrastare, nella tenuta di gara e successivamente nella stipulazione ed esecuzione del contratto, comportamenti illegali ed illeciti e tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché garantire la sicurezza e la regolarità dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera dell'Amministratore Unico n. n.9 del 31.01.2020 in cui si prevedeva di procedere ad un aggiornamento del Patto d'Integrità in base alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e nelle linee guida adottate dall'ANAC con la Delibera n.494/2019 sui conflitti di interesse nella procedure di affidamento di contratto pubblici;

Ritenuto, pertanto, di approvare, alla luce di quanto rappresentato, lo schema di "Patto d'integrità" dell'Ater di Matera allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il "Patto di integrità" allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che in tutte le procedure di gara di importo superiore a € 40.000,00 effettuate da questa amministrazione venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del "Patto di integrità";
- 4) di demandare agli Uffici competenti gli adempimenti conseguenti;
- 5) di dare atto che tutta la documentazione alla quale si è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è depositato presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- 6) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n° _0075/2020 _ del 23/10/2020 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal_23/10/2020_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, li __23/10/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(dott. Massimo Cristallo)